

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 739 del 18/08/2020

**OGGETTO: Dipendente matricola 1814
Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 commi 5-5quinquies - D.lgs 151/01 e s.m.i.**

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto:** € .

- **Importo esercizio corrente:** € .

Budget

- **Assegnato:** € .

- **Utilizzato:** € .

- **Residuo:** € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-753-2020

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Pasquina Del Gizzi

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO che il dipendente, matricola 1814, coadiutore amm.vo, con nota prot. 10016 del 10/08/2020 ha chiesto di poter fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 c. 5-5quinquies – D.lgs. 151/01, per assistere il familiare, riconosciuto disabile ai sensi dell'art.3 c.3 della legge 104/92, per il periodo: 02/10/2020 – 02/04/2021;

che il dipendente fruisce dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art.33 c. 3 della legge n.104/92, concessi con determinazione n. 49 dell'11/04/2006;

che il dipendente convive con la persona disabile grave, in quanto residente con la stessa, come dal medesimo dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTO l'art.4, c.2, della legge 8 marzo 2000 n.53 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*, che ha previsto il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

l'art. 42 del d.lgs. 26.03.2001 n.151 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53”*, il quale prevede per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5.02.1992 n.104 e s.m.i., il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della L.n.53/2000, con la corresponsione della relativa indennità;

VISTI in particolare i commi 5-5 quinquies dell'art. 42 che prevedono la concessione del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta, nel rispetto di un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione dello stesso, come di seguito:

- 1) *Coniuge convivente o parte dell'unione civile convivente con la persona disabile;*
- 2) *Padre o madre, anche adottivi o affidatari della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;*
- 3) *Uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente, ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduto o affetti da patologie invalidanti;*

4) *Uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;*

5) *Un parente o affine entro il terzo grado entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti in ordine individuati;*

PRECISATO che la fruizione del congedo è subordinata alla sussistenza della convivenza con il familiare disabile, tranne che per i genitori;

che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni (730 gg.) per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente (art. 42 comma 5bis – D.lgs. n. 151/2001);

che il congedo richiede come condizione che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno e può essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto che già fruisce del beneficio dei permessi per prestare assistenza (referente unico introdotto dall'art. 24 comma 1 – Legge 183/2010);

che durante il periodo del congedo il lavoratore percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'Indennità e la contribuzione figurativa sono fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, con rivalutazione annuale dall'anno 2011 (Circolari INPS);

che in detto periodo di congedo il dipendente non matura le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;

VISTA la circolare 3.02.2012 n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale, tra l'altro, ribadisce che:

- il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne per i genitori, alla sussistenza della convivenza e puntualizza che è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo in parola e dei permessi ex art. 33 della citata L. 104/92 e s.m.i.;

- si deve tener conto che il congedo di cui all'art.42, commi 5 e ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art.4, comma 2, della L.n.53/2000; pertanto il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito;

RILEVATO che il dipendente alla data del 01/10/2020 avrà utilizzato n. 367 giorni, a titolo di congedo straordinario retribuito e di congedo per gravi motivi di famiglia, dei 730 previsti dalla normativa;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta prot.n. 10016 del 10/08/2020 del dipendente, matricola 1814, e concedere al medesimo la fruizione del congedo straordinario retribuito, per assistere il familiare disabile, per il periodo: 02/10/2020 – 02/04/2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- accogliere l'istanza prot. 10016 del 10/08/2020 e concedere al dipendente matricola 1814, la fruizione del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n.151/2001, per assistere il familiare disabile, per il periodo 02/10/2020 – 02/04/2021;
- corrispondere al dipendente, nelle giornate di congedo straordinario retribuito, un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative, atteso che l'indennità e la contribuzione figurativa per detto periodo spettano fino ad un importo massimo complessivo stabilito annualmente con circolare INPS;
- dare atto che durante la fruizione del congedo retribuito, il dipendente non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate